



C.S.S.A.C
Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Chierese

**REGOLAMENTO
DELLE MISURE DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ, DEI CONTRIBUTI
ECONOMICI ASSISTENZIALI e
SULL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI
MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

Premessa

Il regolamento allegato individua alcune misure di contrasto della povertà intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, solo in parte affrontabile attraverso il trasferimento di risorse economiche.

Infatti, a fronte di un fenomeno sostanzialmente stabile nel corso del tempo – 12,3% di famiglie sotto la soglia della povertà relativa in Italia nel 2000 (1.569.000 per due persone) – si segnala un aumento dell'incidenza della povertà nelle famiglie numerose (con + di due figli) e con un anziano a carico, a sottolineare una connessione fra meccanismi di emarginazione e oneri di cura e sostegno familiare.

Inoltre il fenomeno si segnala anche per una oscillazione “dentro e fuori” dalla povertà che interessa un numero di famiglie più ampio del 12.3% delle famiglie censite.

A tale proposito è fondamentale assumere la distinzione tra:

- **povertà assoluta**, come situazione di carenza reddituale che provoca gravissime difficoltà per sopravvivere, non disponendo di risorse materiali per garantire la pura efficienza fisica;
- **povertà relativa**, come situazione di carenza di risorse, calcolata rispetto alla situazione media del contesto in esame, che assume rilevanza in connessione con la struttura sociale in cui si manifesta ed alle sue relazioni interne;
- **povertà oggettiva**, come situazione di povertà ed indigenza di persone e gruppi che viene misurata su sistemi di rilevazione oggettivi e universalmente applicabili;
- **povertà soggettiva**, rilevabile attraverso l'esame delle ipotesi ed opinioni dei soggetti interessati, e che può presentare uno scarto, anche rilevante, rispetto al parametro oggettivo;
- **povertà multidimensionale**, come situazione che, rapportata al concetto di disuguaglianza, assume le connotazioni di processo cumulativo attraverso fattori concomitanti (scarsità o assenza di reddito, basso livello di istruzione e qualificazione professionale, patologie sanitarie, inadeguatezza o assenza di abitazione, precarietà o assenza di un posto di lavoro, emarginazione sociale...);
- **povertà economica**, come situazione che, sempre rapportata al concetto di disuguaglianza, si rappresenta con la sola dimensione relativa alla carenza di risorse finanziarie.

Affrontare questo fenomeno significa quindi avere chiari:

- i percorsi di ingresso nella povertà (le cosiddette “carriere”), i cui fattori sono stati studiati e sono noti: perdita del posto di lavoro, separazione e vedovanza, ingresso in famiglia di un membro aggregato, come un genitore anziano;
- le condizioni del permanere in una situazione di povertà;
- le condizioni che facilitano una fuoriuscita stabile dai percorsi assistenziali, queste ultime assai meno note e studiate.

Oggi le condizioni classiche ed eclatanti dell'esclusione si nascondono e si stemperano in eventi di “normale disagio”, che minano sottilmente le capacità delle famiglie e delle persone a reagire a eventi di difficoltà della vita, fino a renderle sempre più fragili.

Sono condizioni a cui i servizi sociali e gli enti locali da cui questi dipendono sono chiamati a rispondere, a partire dal ruolo di “regia” degli interventi per il cittadino che le recenti normative hanno disegnato per i comuni.

Anche nel nostro territorio di riferimento la condizione di fragilità delle famiglie e dei singoli si evidenzia con aumentate ed inedite richieste al servizio pubblico; piccoli comuni sono toccati da fenomeni di emarginazione e povertà che non si erano verificati in passato, grandi comuni fanno fronte a richieste di nuclei familiari in situazione di fragilità, non solo per motivi economici.

Sono eventi a cui i Comuni, consorziati, debbono fare fronte, rispondendo con criteri di equità, omogeneità, presa in carico.

In coerenza con quanto sopra esposto, i principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti da questo regolamento sono:

- **prevenzione:** la politica di contrasto della povertà deve tentare di intervenire sul disagio, prima che questo si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
- **integrazione:** gli interventi economici propri dei servizi sociali si debbono connettere a livello locale con le politiche sociali più ampie: per la casa, per il lavoro, per la formazione e l'educazione, attivando sinergie, pena la scarsa efficacia degli interventi stessi;
- **attivazione del cittadino:** insieme agli strumenti economici e di trasferimento monetario il cittadino deve essere informato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti di supporto al reddito altrimenti previsti dalla normativa sia a livello nazionale e regionale che a livello locale (ad esempio attraverso le tariffe e le esenzioni comunali), come gli assegni per il nucleo e per il terzo figlio, gli assegni di cura, i contributi per l'affitto, l'integrazione alle pensioni che sono disciplinati da appositi provvedimenti;
- **uniformità ed equità:** di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.

Gli interventi economici predisposti da questo regolamento sono pertanto volti a:

- integrare il reddito di cittadini in difficoltà in situazione di povertà oggettiva, analizzata con un parametro uguale per i tutti i cittadini del Consorzio;
- far rientrare il contributo economico all'interno della strategia complessiva dell'intervento del servizio sociale professionale, come previsto sia dalla legge quadro 328/2000 all'art 22, sia dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali (parte terza, punto 1); la normativa identifica la proposta di sostegno economico come strumento per l'ottenimento di obiettivi professionali;
- inscrivere il sostegno economico all'interno di una cornice contrattuale, che attivi le risorse della persona riconoscendo il suo protagonismo e le sue possibilità, non appiattendolo la lettura dei bisogni della persona alla visione unidimensionale dello "stato di bisogno" e l'intervento dei servizi sociali a mera redistribuzione di risorse;
- attivazione della rete di risorse sia formali che informali, nell'ottica del "welfare delle responsabilità" auspicato dal Piano Nazionale, in cui soprattutto la famiglia come luogo della solidarietà intergenerazionale, sia riconosciuta come risorsa, e sostenuta nel suo ruolo di "luogo di cura".

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 – Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti. A tal fine definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

2 - Per il sostegno del reddito dei cittadini, il CSSAC utilizza i seguenti strumenti di intervento:

- il Reddito di mantenimento per persone non abili al lavoro;
- i Contributi temporanei minori per nuclei familiari con minori;
- i Contributi temporanei personalizzati in presenza di progetto e contratto concordato;
- i Contributi per il mantenimento dell'abitazione;
- i Contributi per temporanee sistemazioni abitative;
- i Contributi una tantum per specifiche esigenze;
- i Contributi a titolo di prestito;
- i Contributi per il pagamento di rette per minori.

Art. 2 – Beneficiari

1 - Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni che fanno parte del CSSAC.

I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Sono esclusi da tutti i contributi descritti nel presente atto gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.

2 - Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei comuni aderenti al CSSAC, ma ivi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- b) inseriti in programmi di protezione sociale;
- c) conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei comuni del CSSAC;
- d) accolti in Italia per motivi umanitari;
- e) richiedenti asilo.

3 - I cittadini rientranti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c), d) ed e), possono beneficiare solamente dei Contributi una tantum per specifiche esigenze e dei Contributi temporanei per i nuclei con minori.

4 - Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei comuni del CSSAC, anche se non residenti, e che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria.

5 - Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti, e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L. R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, «Interventi regionali in materia di movimenti migratori», nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge.

6 - I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento - del nucleo familiare composto da:

- a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- c) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

7 - I contributi economici descritti all'articolo 1- tranne che nel caso delle integrazioni rette di minori - non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola, per un massimo di mesi tre, eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo.

8 - Non sono considerate tra tali strutture le convivenze guidate, i gruppi appartamento od assimilabili in quanto strutture socio – assistenziali che consentono un percorso di autonomia richiedendo alla persona di far fronte direttamente alle spese di mantenimento. In questi casi, se ne ricorrono i requisiti, il contributo di *Reddito di mantenimento*/Temporaneo Personalizzato dovrà essere ridotto del 50% in considerazione della spesa che il Consorzio già sostiene per la retta della struttura.

9 - Sono fatte salve le competenze che la normativa affida ad altri Enti. A tale fine, si attiveranno le procedure per attribuire a tali soggetti gli oneri delle prestazioni erogate dal Consorzio.

10 – il consorzio si riserva, dietro valutazione e progetto personalizzato disposto dal servizio sociale, di chiedere al cittadino beneficiario di contributi economici erogati ai sensi del presente regolamento, la disponibilità a svolgere su base volontaria e non retribuita una attività utile alla comunità.

11- Il Consorzio promuove ogni azione opportuna al fine di coordinare la propria attività nell'ambito del contrasto della povertà con le misure e le risorse messe a disposizione dall'associazionismo e dal volontariato. Questo al fine di integrare le diverse visioni e letture del fenomeno, e soprattutto al fine di creare le necessarie sinergie a sostegno delle persone ed evitare sprechi, iniquità, sovrapposizioni.

A tal fine gli operatori dovranno acquisire dal cittadino l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 - Criteri generali per la determinazione della contribuzione

1 – Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicate le norme relative all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31/03/98 n. 109 e 03/05/2000 n. 130 e dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alla succitate norme.

In fase di definizione della domanda del cittadino verranno tenuti inoltre presenti:

- l'autocertificazione del cittadino sulla composizione del nucleo e la presenza di redditi esenti;
- l'autocertificazione di contributi economici o di altre forme di sostegno ricevute da altre Amministrazioni, Associazioni, Fondazioni Bancarie, a qualunque titolo percepite anche in forma saltuaria;
- l'accertamento della situazione come descritto all'articolo 4 – accertamenti;
- il contributo dei parenti tenuti agli alimenti come definito di seguito: gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi consortili sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

L'autocertificazione deve essere compilata dal cittadino richiedente in tutte le sue parti.

2 – Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi consortili fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili non potranno sommarsi a quanto già percepito, da altri soggetti pubblici, per le medesime finalità. Tra le misure di sostegno al reddito che concorrono alla determinazione della situazione reddituale del richiedente, sono da considerare anche l'erogazione di titoli per l'acquisto dei pasti, mentre non sono da considerare titoli per l'acquisto di servizi domiciliari finalizzati all'assistenza alla persona.

Non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le seguenti entrate:

- a) l'indennità di accompagnamento erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta;
- b) le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L.;
- c) gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici delle A.S.L. qualora finalizzati al pagamento di prestazioni e servizi specifici (sistemazioni alloggiative, attività risocializzanti e riabilitative).

L'indennità di accompagnamento concorrerà alla definizione del reddito complessivo qualora non sia dimostrato che venga utilizzata a fini assistenziali.

3 - Nel caso in cui il richiedente - o un componente il nucleo familiare dello stesso - sia creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati, si deve verificare in via prioritaria se l'interessato - anziché beneficiare di assistenza economica - può avere titolo "contributo erogato a titolo di prestito" del Consorzio. Qualora il richiedente non possenga i requisiti di accesso a tale misura, nel conteggio per l'erogazione del *Reddito di mantenimento*, non si terrà conto delle entrate non ancora percepite, ma tale contributo verrà erogato per un periodo massimo di 3 mesi, con monitoraggio molto attento da parte del servizio sociale. Non appena le quote di credito verranno percepite dal beneficiario, il contributo sarà sospeso per un periodo da determinare con le seguenti

modalità: gli emolumenti ricevuti a titolo di arretrati - sommati agli altri eventuali redditi presenti - saranno suddivise per la quota mensile del *Reddito di mantenimento* del nucleo, incrementata della spesa realmente sostenuta per l'affitto (al netto dell'eventuale contributo comunale di sostegno per il pagamento del canone di locazione). Il risultato di tale divisione consentirà di quantificare il periodo di sospensione dal contributo. Gli operatori sono tenuti ad informare il cittadino richiedente sulla procedura descritta nel presente comma, sin dal momento della ricezione della domanda. Per maggiore chiarezza si consegnerà all'interessato una comunicazione scritta che dovrà essere controfirmata per ricevuta.

Nel caso in cui il richiedente - o un componente il nucleo familiare dello stesso - risulti beneficiario di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti, esse verranno considerate nella determinazione del contributo. Per il calcolo si procede nel seguente modo: si considera il valore delle donazioni/lasciti come componente del reddito, si divide tale valore per la quota di Reddito di mantenimento - che viene considerato come parametro di riferimento della soglia di "minimo vitale" mensile del nucleo - e si considerano come già coperti con reddito adeguato i mesi che decorrono dal momento nel quale sono state percepite le donazioni/lasciti sino ad esaurimento del valore delle stesse. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente si trovi nelle condizioni di accesso alle prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di:

- cure sanitarie;
- massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
- debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi nell'apposito Fondo nazionale;
- spese sostenute per l'affitto, per sanare eventuali morosità relative all'affitto ed utenze;
- tasse di successione;
- spese funerarie;
- ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale a seguito della dichiarazione di inagibilità;
- eliminazione delle barriere architettoniche in conformità con le norme che regolano la materia, al netto delle agevolazioni vigenti.

Le spese elencate vengono considerate solo se si dimostra, esibendo fattura o altra documentazione utile, di averle sostenute dopo il percepimento dei suddetti lasciti o donazioni.

Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma e soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo di Euro 2.500. Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto qualora la quota della base imponibile ai fini del versamento IMU (o di altra forma di tassazione) intestata o alienata dal nucleo sia superiore a € 2500,00.

4 - Possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a 4000,00 euro per un componente aumentato di 250 euro per ogni ulteriore componente.

5 - Nel conteggio per l'erogazione degli altri contributi previsti dal presente regolamento si procederà al calcolo del reddito considerando il credito già maturato dal richiedente.

Art. 4 – Accertamenti

Il Comune di residenza dei soggetti che richiedono misure di sostegno al reddito riceverà dal Consorzio:

- in occasione di ogni nuova richiesta;
- una volta all'anno, nel caso di cittadini già seguiti, contestualmente alla produzione della nuova ISEE e ad ogni rinnovo della stessa

la documentazione relativa alla DSU / ISEE e l'autocertificazione del cittadino con la specificazione del tipo di contributo richiesto, con le modalità previste dalla legge sulla semplificazione.

Il comune di residenza del cittadino richiedente, anche alla luce del D.P.C.M n. 159 del 5 /12 /2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) " , il quale prevede che la dichiarazione dei redditi e del patrimonio mobiliare ed immobiliare dichiarato dal cittadino nella DSU sia trasmesso alla Agenzia delle Entrate la quale verifica e trasmette all'INPS i dati in suo possesso, controllerà, entro due settimane dal ricevimento della DSU, gli elementi del reddito che sono accertabili da parte degli uffici comunali. L'amministrazione comunale invierà al Consorzio, per ogni cittadino richiedente, unitamente alle comunicazioni relative ai controlli reddituali e patrimoniali accertabili, un report relativo alla situazione anagrafica e ai benefici, contributi economici, riduzioni-esenzioni dal pagamento di tariffe, o altri benefici di competenza dell'amministrazione richiesti e ottenuti dal cittadino.

Il mancato inoltro da parte del comune degli accertamenti di cui al paragrafo precedente, genererà la sospensione della procedura in atto. In tale caso il Consorzio, invierà al cittadino ed al Comune di residenza informazione formale in merito alla sospensione del procedimento amministrativo, che verrà immediatamente riattivato una volta pervenuto l'accertamento comunale.

Altri elementi di accertamento potranno essere derivati dall'inchiesta dei Vigili Urbani dei Comuni aderenti al Consorzio, appositamente preparati per questa necessità, anche attraverso corsi di formazione e attraverso modalità organizzative adeguate alla necessità.

Ulteriori elementi potranno derivare dai controlli cui si può accedere attraverso i meccanismi previsti per l'accertamento dell'ISEE.

"La procedura sopradescritta potrà essere omessa in tutto o in parte qualora gli elementi di reddito o patrimoniali accertabili dal Comune siano rilevabili dagli uffici consortili mediante l'accesso a banche dati, strumenti informativi o a documentazione di carattere ufficiale formata a norma di legge".

TITOLO II

REDDITO DI MANTENIMENTO

Art. 5 – Beneficiari

1 - Possono fruire del *Reddito di mantenimento* le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a) età superiore ai 65 anni, salvo ulteriore adeguamento in relazione alla normativa nazionale sull'età pensionabile;
- b) età compresa tra i 55 e i 65 anni, privi di discendenti o con figli senza alcun reddito – disoccupati e difficilmente ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali. Ai cittadini rientranti in tale fattispecie il Reddito di mantenimento viene erogato al 50% in forma di norma non continuativa per un periodo iniziale massimo di 6 mesi eventualmente prorogabile anche per periodi più lunghi, su proposta motivata del servizio sociale competente.

Per i cittadini che si trovano negli ultimi due anni al raggiungimento dell'età pensionabile, in base alle norme vigenti, il contributo potrà essere erogato anche in forma continuativa, sempre nella misura del 50%.

“Ai suddetti cittadini non sarà possibile riconoscere ed erogare il contributo relativo al reddito di mantenimento nel periodo successivo al riconoscimento dell’assegno sociale da parte dello Stato, qualora ciò determini la decurtazione dall’assegno stesso dei contributi consortili. I cittadini nella condizione di cui sopra potranno invece beneficiare dei contributi di cui ai titoli V, VI e VII (contributo mantenimento abitazione, una tantum per situazioni particolari, contributi per temporanee sistemazioni abitative, contributi aventi diverse finalità). Per la determinazione di tali contributi i parametri di accesso applicabili sono quelli riportati nella tabella A”.

- c) disabili sensoriali; persone con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992). A tali beneficiari il contributo viene erogato nella misura del 70%. Nel caso in cui la persona sia invalida al 100% e sola, o abbia a suo carico figli in età di obbligo scolastico o sia indispensabile la presenza continua di un altro adulto convivente - ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo - il *contributo* sarà erogato nella misura del 100%;
- d) minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.

Art. 6 – Modalità di calcolo

1 – Il contributo viene erogato fino a alla concorrenza del reddito di mantenimento, per differenza tra il valore determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione – parametrato secondo la scala relativa scala di equivalenza, anch'essa deliberata dal C.d.A. – e il reddito come definito dall'art. 3 del nucleo familiare medesimo, eventualmente integrato da quanto prestato dai parenti obbligati per legge, e dalla situazione complessiva derivante dall'autocertificazione dei redditi esenti.

Qualora uno o più componenti del nucleo rientrino nella condizioni previste dall'art 5 comma 1, lettera a,c,d e ed altri componenti rientrino nelle condizioni di cui all'art.5 comma 1 b, il conteggio deve essere effettuato sulla base del parametro previsto per ognuno dei componenti, facendo riferimento tabella A ed A1. Il contributo assegnato al nucleo sarà la somma dei contributi conteggiati per i singoli componenti.

2 – L'entità delle erogazioni per l'anno 2013 è descritta nelle tabelle A ed A1 - Reddito di mantenimento - allegate al presente regolamento. Le suddette tabelle saranno variate annualmente sulla base dell'adeguamento del trattamento minimo pensionistico (tabella A1) e dell'adeguamento al costo della vita come applicato alle pensioni (tab. A).

La tabella A stabilisce gli importi previsti per i cittadini di cui all'Art. 5 punto b.

La tabella A1 stabilisce gli importi previsti per i cittadini di cui all'art. 5 punti a, c, d, e.

3 – Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente regolamento, per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica scala di equivalenza N. 1 allegata al presente regolamento.

Art. 7 – Durata

1- Il *Reddito di mantenimento* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti al seguente art. 8.

2 - L'erogazione del contributo, conteggiando all'interno dello stesso anche i componenti abili al lavoro, potrà avvenire, in modo continuativo per un massimo di mesi 6, su valutazione dell'assistente sociale, sempre che sarà verificata concretamente l'attiva ricerca di un lavoro, di formazione professionale, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro.

Art. 8 – Motivi di esclusione

1- Non possono beneficiare del *Reddito di mantenimento* i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del *Reddito di mantenimento*;
- b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9 c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 500,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza di tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto ai limiti del valore catastale, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile. Non costituisce altresì motivo di esclusione il possesso di frazioni di non superiori ad 1/3 di beni immobili di esiguo valore (valore catastale complessivo del bene non superiore a 250 € compresa ogni pertinenza) qualora il richiedente possa comprovare oggettivi ostacoli alla sua alienazione e comunque per il periodo strettamente necessario a disporla. Qualora il suddetto bene (sempre che posseduto per una frazione non superiore ad 1/3), sia posseduto per una delle restanti frazioni da un

congiunto anziano o disabile e costituisca la casa di abitazione di tale congiunto, tale possesso non costituisce motivo di esclusione per il richiedente, fino a concorrenza della condizione di cui sopra.

- c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. Il limite di potenza non viene considerato per le vetture immatricolate da oltre 10 anni. Tale situazione è derogabile su proposta motivata del servizio sociale. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie legate ad una situazione di disabilità adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento; Tale condizione è comunque derogabile su proposta del servizio sociale quando l'auto sia necessaria all'autonomia del nucleo. Qualora il nucleo richiedente dichiari il possesso di due vetture, entrambe rientranti nei limiti di immatricolazione e potenza di cui al presente comma, e dimostri che tali vetture erano indispensabili per garantire l'autonomia dei componenti del nucleo stesso sotto diversi profili (lavoro, istruzione, sanità) e tuttavia sia subentrata nei precedenti sei mesi una documentata riduzione di reddito, tale da cambiare in modo significativo la condizione reddituale (perdita del lavoro di uno o più componenti, mobilità, cassa integrazione), tale condizione non rappresenta motivo di esclusione, per periodo massimo di mesi 6 , qualora venga dimostrata la concreta possibilità di ripristinare la precedente condizione economica e quindi la sostenibilità della spesa relativa al possesso ed all'uso di tali vetture. In tal caso, la deroga consente al nucleo di non privarsi di un bene necessario alla ripresa ed al ripristino delle precedenti condizioni di vita e di lavoro e nel contempo di non essere escluso da sostegni temporaneamente necessari ad alleviare la condizione di disagio economico, specialmente in presenza di figli minori. Qualora non sia dimostrabile la possibilità di ripristino della precedente condizione economica, ovvero qualora l'alienazione di una delle vetture non costituisca ostacolo all'autonomia della famiglia, previa proposta motivata da parte del servizio sociale, la richiesta è accoglibile per il periodo strettamente necessario a disporre la vendita di una delle vetture, e comunque per un tempo non superiore a mesi tre.
- d) vi sia un componente abile al lavoro (non elencato all'art. 4 comma 1), che non adempia agli obblighi lavorativi o di ricerca del lavoro.
- e) che vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di un anno dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
 - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
 - comprovino una riduzione dell'attività e del fatturato tali da produrre un reddito, da almeno sei mesi, rientrante nei parametri del presente Regolamento, in relazione al contributo richiesto. Tale condizione dovrà essere comprovata integrando la documentazione richiesta (DSU, autocertificazione) con un accurato accertamento

reddituale e patrimoniale da parte del Comune di residenza e con l'accertamento del tenore di vita.

- f) sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.
- g) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a 4000,00 euro per un componente aumentato di 250 euro per ogni ulteriore componente.

TITOLO III

CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI

Art. 9 – Beneficiari

1 - Il *Contributo temporaneo minori* mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età minore, che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti nella Tabella B e B1 – contributi temporanei minori – allegata al presente regolamento e da aggiornare da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Se i minori rientrano nell'obbligo scolastico debbono ottemperarvi.

2 - Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore, il cui reddito, parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alle citate Tabelle B e B1.

Art. 10 – Modalità di calcolo

1 - Il *Contributo temporaneo minori* è pari alla somma delle quote indicate nell'allegato 5 relative al numero di figli di età minore secondo la progressione identificate con l'apposita scala di equivalenza n. 2 relative alle tabelle B e B 1

2 - Il *Contributo temporaneo minori* può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di *Reddito di mantenimento*.

Art. 11 - Durata

1 - Il *Contributo temporaneo minori* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati al successivo art. 12. Tuttavia, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell'assistente sociale proponente il contributo verificare l'attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui al citato art. 12.

2 - In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare i contributi descritti al Titolo III del presente Regolamento soltanto dopo che il beneficiario abbia iniziato l'iter per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli

strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).

Art. 12 – Motivi di esclusione

1 - Costituiscono motivi di esclusione dal *Contributo temporaneo minori* la verifica di una o più delle seguenti condizioni:

- a) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico dei figli minori;
- b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- c) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- d) mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'impiego pubblici e privati; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99.
- e) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo non appropriatamente giustificato;
- f) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro.

2 - I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato.

3 - Sono esclusi dal beneficio i nuclei che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano un reddito superiore agli importi definiti nella Tabella B, oppure si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

a) I componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di euro 80,00 mensili. Tale decurtazione non si applica in caso di nucleo familiare monoparentale. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento; tale condizione è derogabile su proposta del servizio sociale quando l'auto sia necessaria all'autonomia del nucleo. I limiti di potenza non si applicano per i mezzi immatricolati da oltre 10 anni. Qualora il nucleo richiedente dichiari il possesso di due vetture, entrambe rientranti nei limiti di immatricolazione e potenza di cui al presente comma, e dimostri che tali vetture erano indispensabili per garantire l'autonomia dei componenti del nucleo stesso sotto diversi profili (lavoro, istruzione, sanità) e tuttavia sia subentrata nei precedenti sei mesi una documentata riduzione di reddito, tale da cambiare in modo significativo la condizione reddituale (perdita del lavoro di uno o più componenti, mobilità, cassa integrazione), tale condizione non rappresenta motivo di esclusione, per periodo massimo di mesi 6, qualora venga dimostrata la concreta possibilità di ripristinare la precedente condizione economica e

quindi la sostenibilità della spesa relativa al possesso ed all'uso di tali vetture. In tal caso, la deroga consente al nucleo di non privarsi di un bene necessario alla ripresa ed al ripristino delle precedenti condizioni di vita e di lavoro e nel contempo di non essere escluso da sostegni temporaneamente necessari ad alleviare la condizione di disagio economico, specialmente in presenza di figli minori. Qualora non sia dimostrabile la possibilità di ripristino della precedente condizione economica, ovvero qualora l'alienazione di una delle vetture non costituisca ostacolo all'autonomia della famiglia, previa proposta motivata da parte del servizio sociale, la richiesta è accoglibile per il periodo strettamente necessario a disporre la vendita di una delle vetture, e comunque per un tempo non superiore a mesi tre.

- b) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 3, comma 4;
- c) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di un anno dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
 - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
 - comprovino una riduzione dell'attività e del fatturato tali da produrre un reddito, da almeno sei mesi, rientrante nei parametri del presente Regolamento, in relazione al contributo richiesto. Tale condizione dovrà essere comprovata integrando la documentazione richiesta (DSU, autocertificazione) con un accurato accertamento reddituale e patrimoniale da parte del Comune di residenza e con l'accertamento del tenore di vita.
- d) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 700,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza a tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile. Non costituisce altresì motivo di esclusione il possesso di frazioni di non superiori ad 1/3 di beni immobili di esiguo valore (valore catastale complessivo del bene non superiore a 250 € compresa ogni pertinenza) qualora il richiedente possa comprovare oggettivi ostacoli alla sua alienazione e comunque per il periodo strettamente necessario a disporla. Qualora il suddetto bene (sempre che posseduto per una frazione non superiore ad 1/3), sia

posseduto per una delle restanti frazioni da un congiunto anziano o disabile e costituisca la casa di abitazione di tale congiunto, tale possesso non costituisce motivo di esclusione per il richiedente, fino a concorrenza della condizione di cui sopra.

- e) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.
- f) Sia verificata da parte dell'assistente sociale una situazione di non corretto utilizzo del contributo ed in specifico il fatto che il beneficio economico non venga utilizzato al fine di migliorare la condizione del minore rispetto ai bisogni evidenziati e alle misure concordate con i genitori all'atto dell'erogazione del contributo.

TUTELA MATERNO INFANTILE

Art. 13 - Beneficiari

1 - Mamme sole con bambino/i

Il contributo è finalizzato a sostenere:

- a) progetti di tipo preventivo finalizzati ad evitare percorsi di marginalizzazione, di impoverimento con ricadute rispetto al benessere dei minori
- b) progetti finalizzati al sostegno verso il recupero di autonomia e di ricerca di maggiore benessere a seguito di situazioni familiari problematiche quali violenza intrafamiliare, separazioni conflittuali, pregresso inserimento in struttura comunitaria.
- c) Interventi temporanei concordati con la famiglia finalizzati all'accesso ad attività socializzanti ed educative/ riabilitative per specifiche esigenze dei minori sulla base di un progetto concordato.

Art. 14 - Modalità di calcolo

L'entità del contributo è commisurato al progetto attivato e descritto e sottoscritto dall'operatore proponente e dalla famiglia nella scheda progetto concordato e di norma non potrà superare € 1.000 annui. Il contributo può essere sostitutivo e/o integrativo esclusivamente del contributo minori in relazione al reddito della famiglia e al progetto concordato.

I limiti di reddito sono descritti nell'allegata tabella B3.

Art. 15 - Durata

La durata è in relazione al progetto attivato e di norma non potrà superare i 6 mesi.

Art. 16 - Motivi di esclusione

1 - Costituiscono motivi di esclusione dal *Contributo temporaneo minori* la verifica di una o più delle seguenti condizioni:

- a) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico dei figli minori;
- b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;

- c) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- d) mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'impiego pubblici e privati; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99.
- e) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo non appropriatamente giustificato;
- f) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro.

2 - I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato.

3 - Sono esclusi dal beneficio i nuclei che:

a) non rientrano nella tabella B3.

b) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di euro 80,00 mensili. Tale decurtazione non si applica in caso di nucleo familiare monoparentale. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento. In questo caso su proposta motivata dell'assistente sociale è possibile derogare al possesso di una seconda vettura purché non superi i limiti di potenza sopraindicati e a condizione che non sia stata immatricolata nei tre anni precedenti la richiesta di contributo; tale condizione è derogabile su proposta del servizio sociale quando l'auto sia necessaria all'autonomia del nucleo. Tale deroga, su proposta motivata dell'assistente sociale è altresì applicabile ai contributi di cui all'art.13 – Tutela materno infantile, quando la progettualità proposta è necessaria in funzione della tutela e del benessere dei minori. I limiti di potenza non si applicano per i mezzi immatricolati da oltre 10 anni.

c) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 3, comma 4;

d) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di un anno dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
- comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;

e) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria

catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 700,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza a tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile.

f) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.

g) Sia verificata da parte dell'assistente sociale la non coerenza con il progetto concordato.

TITOLO IV

CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI

Art. 17 – Beneficiari

I *Contributi temporanei personalizzati*, in presenza di progetto e contratto concordato, sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia. L'erogazione del contributo personalizzato, intervento per sua natura di carattere temporaneo, rappresenta uno strumento importante nel quadro del lavoro sociale professionale, soprattutto a sostegno del raggiungimento di alcuni obiettivi generali, di seguito sintetizzati:

1) costituisce uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscano a progetti-percorsi di cura necessari per ridurre o rimuovere quelle condizioni di disagio personale, che di fatto risultano ostacolo all'acquisizione di una autonomia sociale, economica, alla ricerca attiva di un lavoro o anche solo al miglioramento del proprio bagaglio professionale e di conoscenza. Infatti può risultare molto difficile intraprendere tale percorso senza la garanzia di poter fare conto su di un reddito minimo garantito, seppure per un periodo definito in base agli obiettivi concordati;

2) costituisce un strumento di sostegno per i cittadini che aderiscono a progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro, elaborati dal servizio sociale in collaborazione con il Centro per l'impiego, le Amministrazioni Comunali, le agenzie formative, e che prevedono la partecipazione alla stesura del progetto ed alla fase di monitoraggio-verifica, delle stesse agenzie coinvolte. Nella formulazione del progetto e nella determinazione del contributo si tiene conto e si promuove l'attivazione a favore del cittadino di tutte le possibili risorse di sostegno economico previste dalle norme vigenti a cura delle amministrazioni Pubbliche (vaucer, borse-lavoro, borsa di studio, rimborsi per stages o tirocini).

L'entità del contributo deve essere commisurata alle esigenze del cittadino-nucleo, nei limiti dei massimali previsti e con le modalità di calcolo di cui all'art. 14, ma anche all'entità dell'impegno assunto ed alle conseguenze che tale impegno comporta anche in termini di oneri economici (es. spese di trasporto, acquisto di libri e materiale, pasti fuori casa ecc).

Il progetto/contratto concordato deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dal cittadino e dal servizio, i modi ed i tempi di verifica.

In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- d) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- e) nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
- f) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.

Art. 18 – Modalità di calcolo

Il *Contributo temporaneo personalizzato* è composto da una quota base pari a quella fissata per il *Reddito di mantenimento*, cui si aggiungono le quote relative agli altri componenti il nucleo, secondo la Tabella C allegata al regolamento e da aggiornarsi da parte del Consiglio di Amministrazione. Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, compresi gli assegni familiari, emolumenti, contributi di familiari. L'importo complessivo del contributo così ricavato è da considerarsi il massimale erogabile. Esso può essere modulato a seconda delle tappe fissate nel progetto-contratto concordato con il richiedente, e puntualmente verificate dal servizio sociale.

Art. 19 – Durata

La durata del contributo, la modalità di erogazione, ecc. sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 12 mesi.

Art. 20 – Motivi di esclusione

1 - Non possono beneficiare del *Contributo temporaneo personalizzato* i nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del *Contributo temporaneo personalizzato* così come definito dalla Tabella C.
- b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà dell'abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali. È possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 700,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza a tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da La titolarità del diritto di proprietà di cui sopra non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, quali ad es. la separazione/divorzio non è possibile disporre immediatamente la vendita/alienazione. In tal caso, il richiedente deve impegnarsi all'atto della domanda di assistenza economica ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile. Non costituisce altresì motivo di esclusione il possesso di frazioni di non superiori ad 1/3 di beni immobili di esiguo valore (valore catastale complessivo del bene non superiore a 250 € compresa ogni pertinenza) qualora il richiedente possa comprovare oggettivi ostacoli alla sua alienazione e comunque per il periodo strettamente necessario a disporla. Qualora il suddetto bene (sempre che posseduto per una frazione non superiore ad 1/3), sia posseduto per una delle restanti frazioni da un congiunto anziano o disabile e costituisca la casa di abitazione di tale congiunto, tale possesso non costituisce motivo di esclusione per il richiedente, fino a concorrenza della condizione di cui sopra.
- c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di 80 euro mensili. I limiti di potenza non si applicano per i mezzi immatricolati da oltre 10 anni. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme di intervento. Qualora il nucleo richiedente dichiari il possesso di due vetture, entrambe rientranti nei limiti di immatricolazione e potenza di cui al presente comma, e dimostri che tali vetture erano indispensabili per garantire l'autonomia dei componenti del nucleo stesso sotto diversi profili (lavoro, istruzione, sanità) e tuttavia sia subentrata nei precedenti sei mesi una documentata riduzione di reddito, tale da cambiare in modo significativo la condizione reddituale (perdita del lavoro di uno o più componenti, mobilità, cassa integrazione), tale condizione non rappresenta motivo di esclusione, per periodo massimo di mesi 6, qualora venga dimostrata la concreta possibilità di ripristinare la precedente condizione economica e quindi la sostenibilità della spesa relativa al possesso ed all'uso di tali vetture. In tal caso, la deroga consente al nucleo di non privarsi di un bene necessario alla ripresa ed al ripristino delle precedenti condizioni di vita e di lavoro e nel contempo di non essere escluso da sostegni temporaneamente necessari ad alleviare la condizione di disagio economico, specialmente in presenza di figli minori. Qualora non sia dimostrabile la possibilità di ripristino della precedente condizione economica, ovvero qualora l'alienazione di una delle vetture non costituisca ostacolo all'autonomia della famiglia, previa proposta motivata da parte del servizio sociale, la richiesta è accoglibile per il periodo strettamente necessario a disporre la vendita di una delle vetture, e comunque per un tempo non superiore a mesi tre.

- d) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 3 del presente regolamento;
- e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
 - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
 - comprovino una riduzione dell'attività e del fatturato tali da produrre un reddito, da almeno sei mesi, rientrante nei parametri del presente Regolamento, in relazione al contributo richiesto. Tale condizione dovrà essere comprovata integrando la documentazione richiesta (DSU, autocertificazione) con un accurato accertamento reddituale e patrimoniale da parte del Comune di residenza e con l'accertamento del tenore di vita.
- f) inadempienza/reiterate assenze non giustificate all'obbligo scolastico dei figli;
- g) rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- h) non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99 e s.m.i.;
- i) abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;
- j) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.

2 - I motivi di esclusione sopra elencati ai commi g, h, i, j, non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate dai competenti Servizi/Commissioni Mediche non consentano di adempiere agli impegni ivi descritti, per il periodo di impossibilità certificato.

TITOLO V

CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

Art. 21 – Beneficiari

Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni abitative da parte dei cittadini assistiti. In relazione a tali difficoltà,

possono essere erogate specifiche misure per fronteggiare i problemi connessi alla casa con modalità raccordate con i nuovi strumenti attivati per il sostegno del reddito.

Art. 21/BIS – Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione sono di volta in volta concordate con il Comune di residenza dei beneficiari.

Art 22 - Modalità di calcolo

1 - Ai beneficiari del *Reddito di mantenimento* può, su richiesta e valutazione professionale dell'assistente sociale, viste le condizioni complessive sociali e familiari del nucleo, essere erogato - anche continuativamente - un contributo per le spese di abitazione, da calcolarsi come segue:

- a) fino ad un importo massimo di 180,00 euro mensili, per il pagamento del canone di affitto il cui contratto sia intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Hanno titolo ad ottenere il *Contributo per il mantenimento dell'abitazione* i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda al Comune di residenza. Gli uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità di accesso a tale Fondo nazionale.
- b) Qualora il richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici comunali, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite dal richiedente - possono proporre l'erogazione del *Contributo per il mantenimento dell'abitazione* per il periodo di tempo strettamente necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.). Il contributo potrà essere erogato in forma continuativa solo per le persone che hanno un canone superiore ad € 250,00. Qualora il canone sia inferiore, il contributo potrà essere erogato in forma non continuativa per i mesi necessari in relazione alla situazione complessiva delle spese da sostenere per l'abitazione. In ogni caso il contributo consortile potrà essere erogato per un massimo di mesi 12;
- c) Ai nuclei beneficiari di *Reddito di mantenimento*, formati da persone sole e prive di ascendenti e/o discendenti, che siano proprietarie dell'abitazione/titolari di nuda proprietà o usufruttuari, può essere erogato un *contributo per il mantenimento dell'abitazione* – finalizzato al pagamento di documentate spese condominiali ed utenze domestiche - fino ad un importo massimo di 55,00 euro mensili;
- d) La suddetta quota relativa alle spese condominiali ed utenze, può essere erogata - in aggiunta a quella per l'affitto - ai beneficiari del *Reddito di mantenimento* che vivano in abitazioni in locazione e siano privi di ascendenti e/o discendenti.

2 - Ai beneficiari dei *Contributi temporanei minori* e ai cittadini che non percepiscono altri tipi di contributi e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto/delle utenze essenziali possono essere erogati contributi finalizzati ad evitare l'avvio di pratiche di sfratto e l'interruzione nella fornitura di servizi essenziali quali l'acqua, il metano, l'energia elettrica, il riscaldamento con le seguenti modalità:

- a) Possono beneficiare dei suddetti contributi le famiglie il cui reddito, parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alla Tabella B. Tali contributi non potranno essere rinnovati se i beneficiari non dimostreranno di averli destinati al pagamento delle utenze domestiche/canoni di affitto.
- b) Hanno titolo ad ottenere il contributo, i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e

che abbiano provveduto a presentare regolare domanda al Comune di residenza. Qualora i nuclei richiedenti non abbiano maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici comunali, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite - possono in ogni caso proporre l'erogazione del contributo nel periodo di tempo necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.).

- c) L'entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da coprire e non potrà, in ogni caso, superare la quota di 180 ,00 euro mensili Il contributo potrà essere erogato in forma continuativa solo per le persone che hanno un canone superiore ad € 250,00. Qualora il canone sia inferiore, il contributo potrà essere erogato in forma non continuativa per i mesi necessari in relazione alla situazione complessiva delle spese da sostenere per l'abitazione In ogni caso il contributo consortile non potrà superare la quota di 520,00 euro annue nel caso di persone/nuclei con un componente sino ai 55 anni di età Per persone/nuclei con un componente di età superiore ai 55 anni di età, privi di sostegno familiare, non ricollocabili al lavoro per età e storie personali, la quota annua massima può essere di 1.550,00 euro rinnovabili. I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni.
- d) Nel caso in cui il richiedente sia assegnatario di alloggio ATC, il contributo è subordinato alla corretta risposta al Censimento ATC (per un corretto calcolo del canone) ed alla presentazione della domanda per il Fondo Regionale, qualora ne avesse i requisiti. Gli Uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti in merito.

Art. 23 - Linee operative per affrontare le problematiche legate agli sfratti

Di fronte ad una problematica, quella degli sfratti, che inizia a manifestarsi con riflessi pesanti, sotto il versante economico e sociale, è necessario adottare adeguate linee operative.

Ne deriva la necessità di individuare una procedura concertata con le Amministrazioni Comunali e con esse integrata operativamente. Se è vero, da una lato, che le problematiche relative alla Casa non sono materia delegata al consorzio Socio assistenziale, dall'altro, tuttavia, la drammatica emersione delle complesse problematiche e le ricadute della crisi economica in atto sulle persone e sulle famiglie, richiedono l'attivazione di misure di sostegno mirate ed attivate nella logica della maggior integrazione di risorse e di competenze. A tal proposito è utile ricordare che la normativa vigente (l. 328/2000, L.R 1/2004) attribuisce ai servizi socio-assistenziali la competenza della gestione delle misure di pronto intervento sociale intese quali misure di tutela e protezione, anche in forma di accoglienza residenziale in presidi idonei, rivolte ai soggetti deboli, quali i minori in caso di abbandono morale e materiale, gli anziani in non autonomi e le persone disabili in analoga condizione.

In merito alle problematiche della crisi abitativa e degli sfratti, l'elemento da considerare in via preliminare nell'ambito di un percorso mirato e concordato tra le Amministrazioni coinvolte, è rappresentato dalla prevenzione, e quindi dalla necessità di attivare ogni possibile ed opportuna misura per prevenire l'insorgere di situazioni di emergenza. Queste altrimenti andrebbero necessariamente affrontate con misure di urgenza e presumibilmente di carattere provvisorio e non adeguato a evitare condizioni di forte disagio specie a danno di soggetti deboli (minori, anziani, disabili).

In sostanza, qualora ci si trovi di fronte ad una situazione non preventivamente esaminata, questa non potrà che essere affrontata dal Comune e dai Servizi Sociali in via contingente, garantendo una soluzione provvisoria per cercare di mettere in moto quei meccanismi di sostegno necessari a promuovere l'attivarsi successivo e graduale delle risorse personali dei

cittadini interessati. Derogare da questa linea costringerebbe l'Amministrazione ad assumersi un onere assolutamente insostenibile.

Tenuto conto che lo sfratto, in considerazione dei tempi che intercorrono tra l'intimazione e l'effettiva esecuzione del provvedimento, è una procedura che necessita di un certo periodo di tempo, occorre evitare che debba essere trattato in condizioni di emergenza, e a tal fine è necessario concordare tra enti ed uffici preposti un percorso utile per sostenere ed orientare il cittadino che si trovi ad affrontare una simile evenienza.

Si delinea pertanto il seguente percorso.

Qualora il cittadino sia già seguito dal servizio sociale consortile, gli operatori referenti devono aver cura di individuare in fase precoce l'insorgere di una situazione di morosità e devono predisporre le misure necessarie al fine di consentire il recupero /risanamento della situazione debitoria. Questo è possibile generalmente quando l'ammontare del debito ed il periodo di insolvenza non è elevato e di norma non superiore a 3/4 mensilità. Nel caso l'abitazione sia di edilizia privata, è necessario informare i preposti Uffici Comunali, soprattutto quando sia necessaria una intermediazione con il proprietario dell'immobile o con il suo legale rappresentante al fine di prevenire o interrompere, a fronte di un impegno di pagamento, una procedura di sfratto.

Il servizio sociale provvederà a valutare un progetto di erogazione ovvero di rimodulazione dei contributi consortili, finalizzandoli alla copertura parziale e totale del debito, concertando con il cittadino quali impegni economici autonomamente possa sostenere e con quali modalità e tempi, monitorando il corretto utilizzo del contributo consortile, prevedendo se necessario l'erogazione diretta al proprietario o ad ATC. In caso di cittadini che presentino morosità in alloggio ERP, l'erogazione può essere finalizzata all'estinzione del debito ovvero a consentire una successiva rateizzazione dello stesso. In tal caso è necessario che il servizio operi un monitoraggio nel tempo verificando il corretto utilizzo dei successivi contributi erogati e il rispetto degli impegni assunti al fine di evitare una ricaduta.

Di norma il contributo straordinario consortile potrà essere erogato nella misura massima corrispondente alla copertura di 3 o 4 mensilità e non potrà superare la somma di € 1500,00. Tale somma potrà essere erogata in una o più soluzioni su proposta motivata del servizio sociale sulla base dell'accordo concordato e sottoscritto dal cittadino beneficiario.

Qualora il cittadino non sia conosciuto dal servizio sociale, esso dovrà rivolgersi allo sportello sociale e/o all'ufficio casa o ufficio preposto del comune di residenza.

Gli uffici preposti (sportello sociale, uffici comunali) dovranno acquisire le informazioni e attuare le verifiche necessarie e volte a definire la situazione in essere e il possibile sviluppo della medesima anche tramite acquisizione di copia dei documenti.

Occorrerà verificare a che punto è la procedura di sfratto (intimazione, convalida, atto di precetto, esecutività; se non è ancora giunta la convalida verificare se è stato richiesto il termine di grazia e, in caso contrario, dare indicazione perché venga richiesto), verificare se è stata presentata domanda di alloggio ERP accertandone i requisiti ed il relativo punteggio in graduatoria; se è stata presentata domanda di sostegno affitti, estraendo copia di tutta la documentazione.

A seguito delle suddette verifiche e qualora il problema non possa essere affrontato e risolto in sede di back-office dai suddetti uffici, gli stessi promuoveranno un incontro tra operatori dei comuni ed operatori del Consorzio socio-assistenziale per verificare l'opportunità di una presa in carico da parte del servizio sociale, al fine di approfondire la situazione generale del nucleo con particolare riferimento all'individuazione degli specifici bisogni, delle risorse e della presenza di problematiche e soprattutto di possibili o fragilità che possano costituire un rischio o un danno per i soggetti più deboli del nucleo.

A seguito di quanto emerso dall'approfondimento da parte del servizio sociale consortile, e qualora il cittadino risulti in possesso dei requisiti economici per accedere alle misure di sostegno al reddito così come definite dal presente regolamento, sarà necessario concordare

un percorso personalizzato finalizzato ad affrontare l'emergenza attraverso la messa in atto in modo integrato e personalizzato delle risorse disponibili e attivabili sia da parte delle amministrazioni, sia con il concorso delle risorse personali e familiari degli interessati. Anche in questo caso il cittadino dovrà sottoscrivere il progetto nel quale verranno definiti gli impegni ed i tempi di attuazione.

Le risorse attuabili saranno individuate di volta in volta tra quelle disponibili e attivabili dai Comuni di residenza, quali l'inserimento in situazioni di accoglienza temporanea (case di accoglienza, residence e pensioni), attivazione di fondi di garanzia per il reperimento di nuovo alloggio, erogazioni economiche per la copertura delle prime spese di sistemazione (affitti, cauzione). Qualora fosse ancora possibile si potrà fornire sostegno economico e consulenziale al fine di evitare o interrompere la procedura di sfratto.

Il Consorzio potrà anche in tali casi erogare un contributo straordinario nella misura massima corrispondente alla copertura di 3 o 4 mensilità e non potrà superare la somma di € 1500,00. Tale somma potrà essere erogata in una o più soluzioni su proposta motivata del servizio sociale sulla base dell'accordo concordato e sottoscritto dal cittadino beneficiario.

Potranno accedere a tale misura economica straordinaria di norma i cittadini che rientrano nei criteri di accesso ai contributi consortili. Su proposta motivata del servizio sociale di concerto con l'amministrazione comunale è possibile derogare a tali parametri di accesso, qualora il contributo erogato risulterà risolutivo della situazione e sarà ritenuto necessario alla prevenzione di un aggravamento ulteriore con danno a soggetti fragili presenti nel nucleo.

Qualora tuttavia a seguito della valutazione del servizio sociale, il cittadino inviato dallo sportello sociale / uffici comunali non risulti in possesso dei requisiti per beneficiare dei sostegni di cui sopra da parte del servizio stesso (es in situazioni dove siano presenti risorse autonome del nucleo ritenute sufficienti a fronteggiare il problema, non ci sia la presenza di soggetti deboli come in narrativa identificati), il servizio sociale informerà in forma scritta l'amministrazione **comunale** ed il cittadino della valutazione effettuata.

Art. 24 – Motivi di esclusione

1 - Sono esclusi dai contributi descritti al Titolo V, i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, siano in una o più delle condizioni previste agli artt. 8 e 12 del presente atto. Sono fatte salve le prestazioni indifferibili per la tutela di minori.

2 – Sono altresì esclusi i proprietari e titolari di altro diritto reale relativo a qualsiasi bene immobile. La titolarità del diritto di proprietà non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - quali ad es. la separazione/divorzi - non è possibile disporre immediatamente la vendita/alienazione. In tal caso, il richiedente deve impegnarsi all'atto della domanda di assistenza ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile.

TITOLO VI

CONTRIBUTI PER TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE

Art. 25 – Beneficiari

Sono previsti interventi per sopperire a temporanee necessità abitative, esclusivamente a favore di persone in condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati. Condizione essenziale per l'erogazione di questo tipo di intervento è la concreta elaborazione di un progetto concordato con il richiedente. Sono escluse le situazioni determinate da sfratti, calamità, sgombero per motivi di inagibilità dell'abitazione, ecc. Possono essere beneficiarie di tali interventi - finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa - persone temporaneamente prive di un'abitazione e della possibilità di trovare ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture – con redditi inferiori al parametro del *Reddito di mantenimento*, che rientrino nelle seguenti condizioni:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nei primi sei mesi successivi all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, in assenza di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, l'intervento potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione, privi di sostegno parentale o per i quali tale sostegno sia insufficiente alla realizzazione del progetto;
- d) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile – esclusi gli sfrattati o i perdenti abitazione a seguito di calamità, inagibilità, ecc. - prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- e) persone inserite in programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti;
- f) persone la cui tutela è stata deferita al Consorzio da parte dell'Autorità Giudiziaria, con redditi insufficienti, fatta salva la competenza di altri servizi.

Art. 26 – Modalità di calcolo

1 - Per la definizione della spesa mensile si effettua il seguente calcolo: costo del servizio effettivo - detratto il reddito del nucleo calcolato al 50% (si lascia una parte del reddito alla persona/nucleo per le spese della vita quotidiana). Alla persona/nucleo si richiede di versare direttamente alla struttura individuata, previo accordo con la stessa, la quota di reddito non detratta in sede di determinazione del costo del servizio. Il contributo del servizio non può superare 520,00 euro per una persona. Se nel nucleo vi è un secondo beneficiario, il costo del servizio considerato per il primo beneficiario è aumentato fino al 40%; per ogni ulteriore beneficiario, tale importo è aumentato ulteriormente fino al 30%.

2 - Ai beneficiari del contributo per il pagamento di strutture alberghiere, il *Reddito di mantenimento* o il *Contributo temporaneo personalizzato* viene erogato, qualora ne abbiano i requisiti, sino all'importo massimo del 50%.

3 - Durante il periodo di fruizione dei contributi per il pagamento di strutture alberghiere possono essere contestualmente erogati anche i contributi per esigenze specifiche previsti dal Titolo VII del presente regolamento.

Art. 27 – Durata

La durata temporale dei contributi descritti al Titolo VI non può essere superiore a 6 mesi, eccezionalmente prorogabili una sola volta per il medesimo periodo, su valutazione professionale dell'assistente sociale. Nessun limite di durata opera e per le persone la cui tutela è deferita al Consorzio.

L'intervento per sopperire a temporanee esigenze abitative può essere erogato se il reddito del nucleo dei beneficiari è pari o inferiore al *Reddito di mantenimento* del nucleo stesso (secondo i criteri indicati all'art. 5 del presente atto).

Art. 28 – Motivi di esclusione

Sono validi gli stessi motivi di esclusione di cui agli artt.8 e 12 del presente atto.

Art. 28/BIS – Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione sono di volta in volta concordate con il Comune di residenza dei beneficiari.

TITOLO VII

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE

Art. 29 – Beneficiari

I *contributi una tantum per esigenze specifiche* mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. I *Contributi per le esigenze specifiche* possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e si possono erogare per:

- a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, prioritariamente per i minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o disabili e tutelati in carico al servizio ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del *Reddito di mantenimento*, eventualmente derogabile su proposta del servizio sociale per minori con provvedimenti giudiziari in corso o tutelati, secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento. Questo contributo non può essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie;
- b) spese per l'acquisto di vestiario, per i trasporti essenziali in relazione al progetto attivato, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale al *Reddito di mantenimento* o al *Contributo temporaneo personalizzato*. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture

hanno stipulato con il Consorzio o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;

- c) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei titolari di *Contributi temporanei personalizzati* privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
- d) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli (Vedi tipologia dei beneficiari di *Reddito di mantenimento e/o di Contributo temporaneo personalizzato* attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari.
- e) Contributo una tantum per saldare in parte o in toto morosità derivanti da situazioni eccezionali, su progetto del servizio sociale, con esclusione di affittuari dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 30 – Modalità di calcolo

1 - I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito sia pari o inferiore al Reddito di cui alla Tabella B.

2 - Gli importi complessivi massimi erogabili sono:

- a) per i contributi descritti all'art. 24, lettere a) e b) di 780,00 euro annui per ogni minore (lettera a), per ogni persona/nucleo (lettera b);
- b) per i contributi descritti all'art. 24, lettere da c) a e), di 1.050,00 euro annui, erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo. Il contributo riferito alle lettere c) e d) non è ripetibile prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;
- c) l'importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all'art. 24, lettere da a) a d) non può superare 2.050 euro annui allo stesso nucleo;
- d) se dei contributi elencati all'art. 24, lettere a), b), c) sono beneficiari minori, l'importo complessivo massimo (inteso come somma di tutte le tipologie di questi contributi) erogabile è di 1.050,00 euro annui per lo stesso minore.

3 - Per definire l'importo dei contributi descritti all'art. 24, a), b), c), d), si determina il reddito annuo del nucleo familiare con i criteri di cui al precedente art. 3. Tale reddito deve risultare inferiore al *Reddito di mantenimento annuo* del nucleo calcolato secondo le modalità stabilite al precedente art. 5, aumentato dell'affitto reale se non percettori di contributo comunale e del costo del servizio da acquistare.

Il contributo erogabile è pari alla differenza fino al costo documentato dei beni o dei servizi da acquistare ed entro i limiti stabiliti nel successivo art. 26. Qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi di spesa ai Servizi consortili. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.

4 - I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.

5 - Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.

6 - Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.

Art. 31 – Motivi di esclusione

Fatti salvi i limiti di reddito previsti al comma 1 del precedente articolo 25, non possono beneficiare dei contributi per esigenze specifiche i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle condizioni previste agli artt. 8 e 12, a seconda che si tratti di persone abili o non abili al lavoro.

TITOLO VIII

CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO

Art 32 – Beneficiari

1) Pensionati e/o invalidi con accertata titolarità, in attesa di erogazione delle varie spettanze previste dagli enti assicurativi di riferimento e dell'indennità di accompagnamento o indennità mensile di frequenza.

2) Situazioni particolari con documentazione di diritto al rimborso (es. assicurazioni).

Art. 33 – Modalità di accesso

Il beneficiario firma un impegno di restituzione.

La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma ed in un'unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'ente erogatore, da parte del beneficiario o dei legittimi eredi.

Se la restituzione non avviene nei tempi previsti, applicando le modalità previste dall'impegno di restituzione, il beneficiario o gli eredi dovranno farsi carico degli interessi legali e della rivalutazione monetaria della somma stessa.

TITOLO IX

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER MINORI

Art. 34 - Beneficiari

Sono beneficiari del presente contributo:

- minori con provvedimento del tribunale,

Art. 35 – Modalità di calcolo

Minori: per il ricovero di minori i parenti sono tenuti a provvedere economicamente al versamento della retta quando questo è indicato nel provvedimento del giudice, ovvero su

valutazione dei redditi del nucleo con la tabella utilizzata per il reddito di mantenimento + contributo per l'abitazione, (sostituire con più le spese sostenute per l'abitazione compreso il mutuo) quando il minore sia stato inserito con il loro consenso.

TITOLO X

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Art. 36 - Procedure di erogazione, verifiche e controlli

1 - La domanda di aiuto economico/assistenziale è presentata dal cittadino o dal tutore al Servizio consortile competente per territorio, (vedi modulo richiesta contributo) in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario, o in base al domicilio nel caso di necessità improrogabili ed urgenti. L'operatore di segretariato sociale/sportello sociale, informa nel momento dell'accoglienza il cittadino rispetto ai contenuti del presente regolamento, alle procedure ed ai documenti necessari per la presentazione della domanda. Successivamente alla verifica da parte dell'operatore di segretariato sociale della regolarità dei documenti richiesti, verrà fissato appuntamento con l'assistente sociale I documenti richiesti sono:

- Domanda di contributo
- Autocertificazione
- DSU/Isee
- Documentazione economica e/o sanitaria ritenuta dal cittadino necessaria a supporto della domanda e/o richiesta dal regolamento

L'assistente sociale responsabile del caso valuta la domanda, istruisce la pratica e svolge i necessari controlli, che dovranno essere resi noti al cittadino nel modulo di domanda.

Gli assistenti sociali predispongono la proposta di contributo - o di diniego del medesimo - che in taluni casi dovrà necessariamente essere supportata dal progetto-contratto concordato con il beneficiario - e trasmettono mensilmente al Responsabile di Area la proposta di nuovo contributo o di rinnovo, ovvero di diniego dello stesso. Nella proposta andrà anche indicato l'eventuale delegato alla riscossione del contributo, individuato in accordo con il richiedente.

L'istruttoria ha di norma la durata massima di 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda al servizio sociale, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa. Nelle situazioni di primo accesso ovvero su valutazione del servizio sociale nelle altre situazioni, nel periodo sopra indicato viene effettuata una visita presso il domicilio del richiedente ed ogni altro accertamento ed approfondimento che sia ritenuto necessario al fine del completamento dell'istruttoria. In relazione al contributo minori la visita domiciliare e gli altri accertamenti previsti dal TITOLO III art.9, sono da effettuare almeno semestralmente. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata comunicazione per il ritiro del contributo, ovvero la comunicazione del diniego e le relative motivazioni (delle motivazioni del diniego), Nel caso in cui la procedura sia stata sospesa, l'assistente sociale provvederà a richiedere al cittadino, entro il periodo indicato, di fornire i chiarimenti e gli approfondimenti necessari.

2 - La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è subordinata al rilascio da parte del richiedente di una autocertificazione - sottoscritta contestualmente alla domanda di contributo – attestante (per sé e per il nucleo familiare di appartenenza) la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici, nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione dagli

stessi. Il richiedente deve inoltre comunicare al servizio sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.

3 - La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all'accesso da parte dei servizi consortili alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.

4 - Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, l'Amministrazione si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula delle convenzioni descritte all'art. 7 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i..

5 -Le proposte di contributi economici ovvero di diniego, complete di copia delle autocertificazioni, dei relativi conteggi, della decorrenza e della durata, nonché delle modalità di pagamento (chi è il quietanzante e dove si liquida il contributo), sono esaminate mensilmente dalla commissione costituita da Responsabile di Area e Direttore e/o assistente sociale che ne verifica la congruenza e la correttezza rispetto alle norme fissate dal presente regolamento e se del caso ne richiede la modifica.

6 - Successivamente, previa verifica della copertura finanziaria, l'ufficio finanziario emette mensilmente i mandati di pagamento. Il diritto alla riscossione della somma erogata a titolo di assistenza economica decade qualora la stessa non venga riscossa entro 45 giorni dalla emissione del mandato.

7.- I contributi decorrono dal mese in cui ha termine l'istruttoria, nella quale è inclusa l'approvazione della richiesta; in casi eccezionali debitamente documentati si possono considerare decorrenze antecedenti. La durata massima delle singole erogazioni, che deve essere comunicata per iscritto ai beneficiari, è di:

- a) 12 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del *Reddito di mantenimento*; 6 mesi nel caso di presenza nel nucleo di componenti abili al lavoro;
- b) 6 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del *Contributo temporaneo minori* e 3 mesi per i *Contributi temporanei personalizzati*;
- c) *contributi per l'abitazione* (esclusi i beneficiari del *Contributo di reddito di mantenimento*) ed i *Contributi per specifiche esigenze* seguono scadenze vincolate al pagamento del bene/servizio per cui sono erogati ed in ogni caso non possono superare i 3 mesi.

8 - Prima della concessione di un eventuale rinnovo, i servizi consortili territoriali devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. L'autocertificazione sulle condizioni sociali ed economiche deve essere rinnovata ad ogni nuova richiesta ovvero deve essere sottoscritta e datata per conferma delle condizioni precedenti. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

9 - Se i beneficiari cambiano l'indirizzo della propria residenza all'interno del territorio consortile, gli uffici devono curare il trasferimento della relativa pratica, senza che ciò comporti interruzione della prestazione in corso di erogazione se non mutano altri requisiti della famiglia, al fine di evitare periodi privi di copertura assistenziale.

Art. 37 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi

Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma massima di 150,00 euro, a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell’istruttoria - dopo aver verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l’urgenza e previa autorizzazione del Responsabile di Area. Il Responsabile potrà inoltre disporre l’erogazione di anticipazioni di entità superiore in situazioni straordinarie di particolare gravità. L’anticipazione verrà detratta in occasione dell’erogazione dei contributi di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI e VII del presente regolamento.

Art. 38 – Situazioni particolari

1 - I contributi possono essere erogati ai componenti del nucleo che offrono le maggiori garanzie di utilizzo effettivo a vantaggio del/i beneficiario/i. Inoltre i Servizi consortili potranno:

- a) provvedere direttamente o tramite terzi (volontari, parenti non conviventi, ecc.) che assumano formale impegno in tal senso all’acquisto o al pagamento di fatture, conti od obbligazioni a carico del beneficiario, se il contributo è erogato per l’acquisto di beni o servizi;
- b) erogare buoni, utilizzabili presso fornitori autorizzati, invece di denaro per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità finalizzati al mantenimento della persona o del nucleo.

2 - Alle persone la cui tutela è stata deferita al Consorzio, potranno essere anticipati contributi per garantire il *Reddito di mantenimento* ovvero l’acquisto di beni o servizi, per il periodo necessario ad espletare l’acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni. In seguito a tale acquisizione, si procederà al rimborso all’apposita risorsa del Bilancio Consortile delle somme erogate, se il reddito o il patrimonio di tali persone sono superiori agli importi previsti per la concessione del *Reddito di mantenimento*.

3 - Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previo accordo con il Responsabile di Area ed informazione all’Amministrazione Locale di riferimento, con apposito provvedimento motivato può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a) sia diretto ad evitare gravissime conseguenze sulla situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
- b) ne siano beneficiarie le persone in situazioni di priorità di intervento ai sensi dell’art.2, comma 3 della legge 328/00.

Art. 39 – Ricorsi

1 - I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto il valore rispetto alla proposta fatta dall’operatore possono, dopo aver preso atto delle motivazioni del diniego richiedendole all’operatore competente, chiedere accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Quindi potranno entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, opporre opposizione scritta al Presidente del Consorzio. Il servizio sociale è tenuto ad informare il

cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo.

2 - Il Presidente, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento. Il cittadino verrà informato in forma scritta della decisione assunta ed in caso di conferma del provvedimento di negazione verranno indicate le motivazioni. A cura della Direzione le lettere di risposta ai cittadini in merito ai ricorsi vengono inviate in copia anche agli operatori referenti.

Art. 40 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento

1 - Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.

2 - I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del consorzio.

3 - Le tabelle che determinano le soglie di accesso vengono rivalutate ogni anno dal Consiglio di Amministrazione

Altresì in caso di limitata disponibilità economica anche in relazione alle richieste presentate, si dovranno privilegiare:

-le famiglie a reddito 0 con minori

-Le donne in situazioni sociali difficili, in stato di gravidanza e nei 12 mesi successivi al parto

-i soggetti in grave situazione di emarginazione e disagio sociale, i senza fissa dimora, i soggetti in fase di reinserimento dopo la detenzione

-Le famiglie con soggetti in condizione di non autosufficienza

-le persone in tutela o amministrazione di sostegno prive di reddito e di rete familiare;

4 - L'Amministrazione Consortile può adottare provvedimenti che armonizzino il presente atto con disposizioni ad esso correlate e derivanti dalle modifiche di norme nazionali relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, al Reddito Minimo di Inserimento o ad altre misure nazionali e regionali a sostegno del reddito.

Art. 41 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri regolamenti del consorzio.

Art. 42 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi del consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

TITOLO XI

DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ASILI NIDO CON ESENZIONE DALLA TARIFFA COMUNALE.

MISURA TRANSITORIA

Art. 43 - Finalità

Di fronte alle problematiche derivanti dall'impatto sociale della presente crisi economica, emerge come le difficoltà economiche di un sempre crescente numero di famiglie con figli minori, rischiano di riflettersi anche sulla reale capacità-possibilità delle stesse di garantire ai figli l'accesso a servizi connessi al diritto allo studio (e comunque rilevanti sul piano dell'integrazione sociale della socializzazione) quali sono la refezione scolastica e la frequenza dell'asilo nido.

Ne deriva la necessità di individuare, su richiesta dei Comuni interessati e sulla base di quanto previsto dagli specifici Regolamenti Comunali, ed in termini di misura transitoria, i beneficiari e le procedure a norma di tale nuova misura.

Trattasi peraltro di una risposta non riconducibile alle misure economiche normate fin d'ora dal presente regolamento. Tuttavia, qualora si verificano le condizioni di richiesta da parte delle Amministrazioni Comunali di cui sopra, risulta rilevante prevedere e regolamentare la misura di cui al presente Titolo XI, come misura che può concorrere al contrasto della povertà, oltre che essere di sostegno all'esigibilità del diritto allo studio dei minori. Tale misura risulta essere altresì compatibile con il diritto all'inclusione ed al benessere dei minori che vivono nelle famiglie colpite dalla crisi o in famiglie particolarmente disagiate, seguite dai servizi sociali.

Art. 44 - Beneficiari

1 – Accedono ai benefici di cui al presente titolo i nuclei familiari con figli minori che frequentino il nido o la scuola primaria e secondaria e che documentino un reddito inferiore ai parametri stabiliti nella tabella B allegato 6.

2 - Possono beneficiare del contributo altresì i nuclei che non rientrino nei criteri reddituali di cui al punto 1, qualora il servizio sociale motivi la necessità dell'intervento per promuovere la tutela dei minori ovvero il loro benessere e la tutela del diritto all'istruzione.

Art. 45 – Modalità e procedure

L'accesso ai benefici di cui al presente Titolo transitorio avviene previa richiesta dei genitori del/dei minori, ovvero di colui che detiene la potestà parentale/tutela.

La procedura dovrà prevedere i seguenti passaggi:

- Il genitore/tutore dovrà provvedere all'iscrizione del minore al servizio comunale – mensa scolastica o asilo nido, presentando la documentazione da questo richiesta (domanda, ISEE, altra documentazione comprovante i requisiti economici);
- In tale fase può essere messo in atto un eventuale accompagnamento/supporto da parte degli operatori del Consorzio, rivolto alle famiglie già in carico ai servizi socio-assistenziali e necessitanti aiuto nella compilazione moduli e presentazione documentazione;
- Il Comune provvederà al rilascio alla famiglia di documentazione attestante la fascia ISE e la determinazione della tariffa di riferimento (costo pasto o servizio nido richiesto);
- Il genitore/tutore procederà quindi a presentare al Consorzio richiesta di sostegno per il pagamento della tariffa, allegando la documentazione rilasciata dal Comune a seguito dell'iscrizione effettuata;
- Il Consorzio, previa valutazione del Servizio Sociale professionale referente per territorio, volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 45 commi 1 o 2, invierà comunicazione al Comune della presa in carico della situazione del minore e dell'impegno al pagamento diretto delle tariffe corrispondenti ai servizi di mensa o nido;
- Il comune invierà nota di presa d'atto della presa in carico del caso da parte del Consorzio e di trasmissione/ quantificazione degli importi da versare;
- Il Comune provvederà alla relativa periodica fatturazione al Consorzio per gli utenti presi in carico;

Art. 46 - Finanziamento e durata

Il Comune richiedente provvederà al versamento al Consorzio di una somma almeno equivalente a quella derivante dalla spesa "storica" sostenuta nell'anno precedente per le situazioni esentate dal pagamento delle tariffe per la refezione scolastica ed il nido. Qualora tuttavia la spesa sostenuta dal Consorzio superasse quanto definito su base storica, il Comune provvederà a integrare la somma eccedente sostenuta.

L'erogazione delle misure è prevista per un periodo massimo relativo all'anno scolastico 2013/2014. Potrà essere successivamente confermata previa verifica congiunta e nuova richiesta motivata da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 47 – Motivi di esclusione

In caso di modificazione della situazione reddituale, il cittadino richiedente è tenuto a comunicare al Consorzio le sopravvenute modifiche per valutare se sussistano comunque le condizioni per il mantenimento del beneficio. In caso di mancata comunicazione il consorzio si riserva di disporre, informandone l'amministrazione comunale, l'interruzione della stessa.

Art. 48 – Entrata in vigore

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato 1 - Contratto

In data, l'assistente sociale e il /la Signor/a

.....
concordano l'elaborazione del seguente progetto:

.....
.....
.....

con l'obiettivo di:

.....
.....
.....

a tal fine il servizio sociale consortile corrisponde quale contributo economico la cifra di
..... euro, a scadenza, per un totale di mesi

Per il raggiungimento di tale obiettivo il/ la signor/a si impegna a

.....
.....
.....

e l'assistente sociale si impegna a

.....
.....
.....

Si prevede la prima verifica del progetto in data

Qualora il destinatario del contributo non abbia mantenuto gli impegni concordati il contributo **non** sarà sospeso.

Il destinatario del contributo si impegna inoltre a comunicare qualunque variazione della situazione dichiarata.

Letto firmato e sottoscritto,

L'assistente sociale

Il cittadino richiedente

Allegato 2 – Autocertificato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 2 Legge 15/68 e art. 1 D.P.R. 403/98)

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ residente a _____ Via _____

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'Art. 6 L.15/68, richiamato dall'Art. 6, comma 2, del D.P.R. 403/98

DICHIARO

- di essere residente a _____
Via _____ n. _____
- che il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone*:

COGNOME e NOME	PROFESSIONE	REDDITO MENSILE

- che tutti i componenti del nucleo in età lavorativa sono iscritti al centro per l'impiego;
- di essere pensionato categoria _____ e di percepire a tale titolo € _____ mensili
- che mi è stata riconosciuta un'invalidità pari al _____ % e di avere diritto/ non avere diritto/ percepire ** l'indennità di accompagnamento dal _____;
- che l'ultima ricevuta di affitto / mutuo dell'abitazione ammonta ad € _____.
- di essere proprietario di N. _____ unità immobiliari di cui:
 - abitazione principale: categoria catastale _____ rendita catastale complessiva _____
 - N. _____ altri immobili: categoria catastale _____ rendita catastale complessiva _____
 - Terreni: rendita complessiva _____
 - Diritti su N. _____ di immobili (usufrutto)
- Di essere proprietario di N. _____ mezzi mobili registrati. Data immatricolazione _____ potenza KW _____.
- Di possedere attualmente disponibilità di denaro liquido, depositi, prestiti, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore di Euro _____.

- Di percepire/non percepire aiuti economici da parte di familiari o parenti non conviventi
 - In modo continuativo nella misura di € _____ mensili
 - In modo saltuario nella misura di € _____

- Dichiaro inoltre di aver chiesto/percepito:
 - Bonus elettrico € _____
 - Bonus gas € _____
 - Bonus acqua € _____
 - Riduzione tassa rifiuti € _____
 - Contributo affitto € _____
 - Contributo famiglie numerose € _____
 - Assegno di maternità € _____

Di ricevere i seguenti aiuti da parte di organizzazioni di volontariato:

- Contributi economici € _____
- Pacco alimentare con frequenza € _____
- Pagamento di utenze domestiche € _____

Dichiaro di impegnarmi a comunicare al Consorzio entro 15 giorni ogni variazione della situazione patrimoniale o familiare dichiarata con la presente.

Dichiaro inoltre

lì _____

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma del dichiarante

Allegato 3

Alla Direzione del CSSAC

Oggetto: Richiesta di contributo economico.

Il sottoscritto.....

nato a il e residente in

Comune di

Richiede a codesto consorzio un intervento di sostegno del reddito.

A tal fine dichiara

- di essere a conoscenza delle regole generali per ottenere contributi economici previsti dalla delibera consortile;
- di presentare la documentazione necessaria per definire il contributo e conteggiare l'ammontare;
- di essere a conoscenza che i criteri di erogazione del contributo sono vincolati alle risorse economiche del Consorzio e che quindi possono variare a seconda dell'ammontare delle risorse stesse;
- di essere a conoscenza che i dati e le dichiarazioni rilasciate al fine di supportare la richiesta di aiuto economico potranno essere sottoposti a verifica da parte del Consorzio, dei comuni e degli enti competenti, in base al tipo di dichiarazione rilasciata;
- di essere a conoscenza del fatto che dichiarazioni false o non conformi alla situazione rappresentata ai servizi comportano la sospensione dei contributi, nonché l'avvio di azioni legali come previsto dalla normativa vigente;
- di esprimere/non esprimere il consenso per il trattamento, la comunicazione, e la diffusione a fini socio-assistenziali dei dati personali e sensibili che lo riguardano, in base alla legge n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

Data _____

Firma

Allegato 4

SCALA DI EQUIVALENZA:

N. 1- REDDITO DI MANTENIMENTO

N. COMPONENTI	R. di M. = quota base moltiplicata per
1	1
2	1.50
3 o più	Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per il terzo e quarto componente, dal quarto in poi il massimale rimane fissato a quello per 4 componenti

N. 2 - PROGRESSIONE CONTRIBUTO MINORI - TAB B

N. figli in età obbligo scolastico	Quota base erogabile al nucleo
1	Euro 180,00
2	Euro 290,00
3 o più figli	Euro*370,00

* Da tre o più figli si detrae sempre il contributo mensile dell'assegno in favore dei nuclei familiari da tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L.23.12.98; n.° 448)

N. 3 - PROGRESSIONE CONTRIBUTO MINORI - TAB B1

N. figli in età obbligo scolastico	Quota base erogabile al nucleo
1	Euro 140,00
2	Euro 250,00
3 o più figli	Euro*330,00

* Da tre o più figli si detrae sempre il contributo mensile dell'assegno in favore dei nuclei familiari da tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L.23.12.98; n.° 448)

Allegato 5

TABELLA A

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO									
1° COMPON.	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
2° COMPON.		248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
3° COMPON.			148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
4° COMPON.				148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
5° COMPON.					0	0	0	0	0
6° COMPON.						0	0	0	0
7° COMPON.							0	0	0
8° COMPON.								0	0
9° COMPON.									0
TOTALI	496,00	744,00	892,00	1040,30	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00

Nel caso il nucleo beneficiario comprenda componenti adulti abili al lavoro, dopo sei mesi tali componenti verranno sottratti dal nucleo secondo le indicazioni dell'art. 7 comma 2.

TABELLA A1

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO									
1° COMPON.	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
2° COMPON.		306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
3° COMPON.			183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60
4° COMPON.				183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60
5° COMPON.					0	0	0	0	0
6° COMPON.						0	0	0	0
7° COMPON.							0	0	0
8° COMPON.								0	0
9° COMPON.									0
TOTALI	612,00	918,00	1101,60	1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20

Nel caso il nucleo beneficiario comprenda componenti adulti abili al lavoro, dopo sei mesi tali componenti verranno sottratti dal nucleo secondo le indicazioni dell'art. 7 comma 2.

Allegato 6 – Parametri di reddito

PARAMETRI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO AI CONTRIBUTI MINORI ED AI CONTRIBUTI PER L'ABITAZIONE PUNTO 2

TABELLA B

1 NUCLEO	1 GENITORE + 1 FIGLIO	1 GENITORE + 2 FIGLI	1 GENITORE + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 690,00	€ 785,39	€ 981,74
CONTRIBUTO	€ 180,00	€ 290,00	€ 370,00

1 NUCLEO	2 GENITORI + 1 FIGLIO	2 GENITORI + 2 FIGLI	2 GENITORI + 3 o PIU' FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 785,05	€ 915,89	€ 915,89
CONTRIBUTO	€ 180,00	€ 290,00	€ 370,00

TABELLA B1

1 NUCLEO	1 GENITORE + 1 FIGLIO	1 GENITORE + 2 FIGLI	1 GENITORE + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 840,00	€ 980,00	€ 1000,00
CONTRIBUTO	€ 140,00	€ 250,00	€ 330,00

1 NUCLEO	2 GENITORI + 1 FIGLIO	2 GENITORI + 2 FIGLI	2 GENITORI + 3 o PIU' FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 840,00	€ 980,00	€ 1000,00
CONTRIBUTO	€ 140,00	€ 250,00	€ 330,00

TABELLA B2

CONTRIBUTO TUTELA MATERNO INFANTILE

1 NUCLEO	1 GENITORE + 1 FIGLIO	1 GENITORE + 2 FIGLI	1 GENITORE + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 1,000	€ 1,200	€ 1,200
CONTRIBUTO	MASSIMO € 1,000 NELL'ANNO	MASSIMO € 1,000 NELL'ANNO	MASSIMO € 1,000 NELL'ANNO

1 NUCLEO	2 GENITORI + 1 FIGLIO	2 GENITORI + 2 FIGLI	2 GENITORI + 3 o PIU' FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 1,100	€ 1,200	€ 1,200
CONTRIBUTO	MASSIMO € 1,000 NELL'ANNO	MASSIMO € 1,000 NELL'ANNO	MASSIMO € 1,000 NELL'ANNO

Allegato 7 - Quote contributo temporaneo personalizzato

**CONTRIBUTO TEMPORANEO PERSONALIZZATO: QUOTE PER PERSONA IN BASE
AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE**

TABELLA C

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO									
1° COMPON.	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
2° COMPON.		248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
3° COMPON.			148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
4° COMPON.				148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
5° COMPON.					0	0	0	0	0
6° COMPON.						0	0	0	0
7° COMPON.							0	0	0
8° COMPON.								0	0
9° COMPON.									0
TOTALI	496,00	744,00	892,00	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00

Allegato 8 - Modello di accertamento a cura del Comune

OGGETTO: Accertamenti in base all'art. 4 del Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e dei contributi economici assistenziali.

Sig. _____ – Via _____

In base agli elementi accertabili dall'Ufficio scrivente e dall'indagine effettuata si comunica quanto segue:

- 1) Verifica anagrafica in data _____

COMPOSIZIONE FAMILIARE:

Nr.	Nominativo	Data nascita	Luogo nascita	Grado par.
01				
02				

- 2) Fondo Contributo Nazionale per il Sostegno alla Locazione relativo all'anno in base alla Legge

431/98 art. 11

Domanda presentata

Domanda non presentata

- 3) Contributo per i libri scolastici relativo all'anno in base alla Legge 448/98 art. 27 suddiviso in:

a) "Fruitura gratuita dei libri di testo": Non richiesto SI

b) "Contributo per Borsa di studio" : Non richiesto SI

4) Mensa scolastica: eventuali morosità Non richiesto SI

5) Assegni al nucleo e assegni di maternità Non richiesto SI

6) Bonus elettrico Non richiesto SI

7) Bonus gas Non richiesto SI

8) Esito degli accertamenti patrimoniali effettuati

9) Altro

NOTE:

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO INCARICATO
